



## DELIBERAZIONE N. 26

### PROVINCIA DI BRESCIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 14 Luglio 2008

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA VOLONTARIA ITTICO-VENATORIA E FAUNISTICA.**

Nell'anno duemilaotto, il giorno quattordici, del mese di Luglio, convocato per le ore 14:30, si è riunito in Brescia il Consiglio Provinciale – nella sala adunanze di Palazzo Broletto.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

**CAVALLI ALBERTO** Presidente dell'Amministrazione Provinciale **P**  
ed i Consiglieri:

ARRIGHINI GIULIO	P	FAUSTINI BRUNO	P	PELI LEONARDO	P
BARESI GIANNAROSA	A	FOGLIATA CARLO	A	PERONI MARGHERITA	P
BASSANELLI IVAN	P	GIRELLI GIAN ANTONIO	P	QUADRINI GIACOMO	P
BERTINI ISIDORO	P	GITTI ROBERTO	P	RAGNI GIOVANNI	P
BETTINSOLI VIGILIO	P	GREGORINI ALESSANDRO	P	REBECCHI ALDO	A
BINO TINO	A	MANDELLI FABIO	P	SCALVENZI OSVALDO	A
BOCCHIO MARIO	A	MANENTI RENATO	P	TOFFOLI ROBERTO	A
BORGHETTI MASSIMO	A	MONTINI ANTONELLA	P	VANARIA ROBERTO	P
BOTTICINI GIOVANNI	A	MOTTINELLI PIER LUIGI	A	VILARDI PAOLA	A
COLASANTI SILVIA	A	PAGIARO ANTONIO	P	VIVALDINI MARIATERESA	P
ELENA PAOLO	A	PEDERSOLI NILO	P	VOLTOLINI ANNALISA	P
FACCHI ROBERTO GIUSEPPE	P	PEDERSOLI PAOLO	A	ZANOLA ELENA	P

Totale: presenti n. 23

assenti n. 14 (Baresi, Bino, Bocchio, Borghetti, Botticini, Colasanti, Elena, Fogliata, Mottinelli, Pedersoli P., Rebecchi, Scalvenzi, Toffoli e Vilardi).

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori:

PELI ARISTIDE	P	PAROLINI MAURO	P	GHIRARDELLI CORRADO	P
SALA ALESSANDRO	P	MININI RICCARDO	P	PRIGNACHI VALERIO	P
TOMASONI GIAN FRANCESCO	P	MANTELLI GIAMPAOLO	P	SCOLARI CORRADO	A
MATTINZOLI ENRICO	P	MAZZOLI FRANCESCO	A	BONOMELLI GUIDO	P

ed il Vice Segretario Generale Dott. SALA INNOCENZO.

Presiede il Sig. FAUSTINI BRUNO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA ITTICO - VENATORIA E FAUNISTICA.**

**Il Consiglio Provinciale**

Premesso che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 29 maggio 2007 è stato approvato il Regolamento per il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica;

Precisato che si rende necessario procedere ad alcune modifiche al citato Regolamento, sia in applicazione della Sentenza n. 00392/2008 del Tribunale Amministrativo Regionale sezione staccata di Brescia, sia per adeguare lo stesso alle esigenze evidenziatesi nel corso del primo anno di applicazione;

Presa visione delle modifiche al Regolamento all'uopo predisposte;

Preso atto che dette modifiche al Regolamento sono state sottoposte all'esame delle competenti Commissioni Consiliari;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 08/07/2008 del Direttore dell'Area delle Risorse Fenaroli Dario;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 09/07/2008 del Segretario Generale;

Con voti favorevoli ed unanimi;

d e l i b e r a

- 1) di approvare le allegate modifiche al Regolamento per il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 14 del 29/05/2007, e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Con successiva e separata votazione, favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE  
N. 26 R.V. DEL 14 LUGLIO 2008

## **MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA ITTICO-VENATORIA E FAUNISTICA**

**L'Art. 1 viene sostituito dal seguente**

### **ART. 1 - FINALITA'**

L'attività di vigilanza ittico-venatoria e faunistica che si esplica attraverso funzioni ed attività finalizzate alla informazione, prevenzione e controllo in materia di leggi, regolamenti ed ordinanze poste a tutela della fauna ed al corretto svolgimento dell'attività venatoria e della pesca, nonché alla repressione delle infrazioni nella materia stessa, viene istituzionalmente svolta dagli ufficiali e dagli agenti del Corpo di Polizia Provinciale, i quali rivestono le qualità attribuite dalla legge e, in particolare, la qualità di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché quella di agenti ausiliari di pubblica sicurezza.

Il presente Regolamento disciplina il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria che, a supporto ed in sinergia con quella istituzionale e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, viene svolta dalle Guardie Volontarie Provinciali (GVP) di cui al successivo art. 4 nonché dalle Guardie Volontarie delle Associazioni ittico-venatorie, agricole ed ambientaliste (GVA).

Le Guardie Volontarie Zoofile di nomina prefettizia, allorquando intendono svolgere l'attività di vigilanza ittico-venatoria, sono soggette alla disciplina contenuta nel presente regolamento.

**L'art. 2 viene sostituito dal seguente**

### **ART. 2 COSTITUZIONE COORDINAMENTO**

E' istituito il Coordinamento Provinciale delle Guardie Volontarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 7, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e della normativa regionale che disciplina la materia.

Al Coordinamento della vigilanza volontaria sovrintende un apposito Comitato, con compiti di indirizzo e programmazione composto:

- dal Presidente della Giunta Provinciale o, per sua delega, dall'Assessore alla Sicurezza ed alla Polizia Provinciale, che lo presiede;
- da un Rappresentante dell'Ambito Territoriale di caccia;
- da un Rappresentante per ciascun Comprensorio Alpino di caccia;
- dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca della Provincia, o suo delegato;
- dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, o suo delegato;

- da un Rappresentante per ciascuna delle 3 Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative in ambito provinciale;
- da un Rappresentante per ciascuna delle 3 Associazioni venatorie maggiormente rappresentative in ambito provinciale;
- da un Rappresentante per ciascuna delle 2 Associazioni dei pescatori maggiormente rappresentative in ambito provinciale;
- da un Rappresentante per ciascuna delle 2 Associazioni agricole maggiormente rappresentative in ambito provinciale.

Il Comitato, che ha sede presso l'Assessorato alla Sicurezza e Polizia Provinciale, ha una durata in carica coincidente con la durata del mandato amministrativo del Presidente della Provincia.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno con cadenza semestrale ed è convocato dal Presidente nei periodi intermedi, qualora sorgano problemi contingenti o qualora lo richieda motivatamente almeno un terzo dei membri.

Per la validità delle riunioni deve essere presente la metà più uno dei membri.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso di parità di voti espressi, il voto del Presidente vale doppio.

Le sintesi delle riunioni del Comitato dovranno risultare da apposito verbale redatto da un appartenente al Settore Polizia Provinciale con funzioni di segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la rappresentatività delle Associazioni di cui sopra è determinata dal numero degli iscritti in ambito provinciale; con atto formale del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca della Provincia, si provvede alla identificazione delle Associazioni aventi diritto, che provvederanno quindi alle rispettive designazioni.

Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, o suo delegato, provvede all'istruttoria relativa alla richiesta e raccolta delle designazioni.

Il Presidente della Provincia provvede quindi alla nomina del Comitato di Coordinamento.

**L'art. 3 è sostituito dal seguente**

### **ART. 3 COORDINAMENTO OPERATIVO**

Il coordinamento operativo delle Guardie Volontarie ittico-venatorie è attribuito al Coordinatore operativo, il quale agisce in attuazione degli indirizzi individuati dal Comitato di coordinamento.

La figura del Coordinatore operativo è individuata nel Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, o suo delegato, e viene esercitata mediante il personale della Polizia Provinciale dislocato sul territorio.

Il Coordinatore operativo stabilisce il piano di operatività mensile in cui opereranno le Guardie Volontarie; acquisisce gli atti da esse redatti (verbali, accertamenti, relazioni, comunicazioni, etc.) e, previa verifica della loro regolarità, provvede al successivo inoltro agli uffici e alle autorità competenti.

Provvede, inoltre, alla compilazione di una relazione semestrale sull'andamento del servizio da inoltrare al Settore Polizia Provinciale nonché al Settore Caccia e Pesca.

**L'art. 4 è sostituito dal seguente**

#### **ART. 4 GUARDIE VOLONTARIE PROVINCIALI**

Con deliberazione della Giunta Provinciale, può essere istituito un nucleo di Guardie Volontarie Provinciali (GVP), destinato a collaborare ed affiancare il servizio istituzionale svolto dallo specifico nucleo della Polizia Provinciale, nell'ambito delle linee generali di coordinamento di cui al presente Regolamento.

Il conferimento della qualifica di GVP è attribuito, mediante atto del Comandante della Polizia provinciale, a coloro che abbiano partecipato ai corsi istituiti dalla Provincia ed abbiano superato l'esame finale; il procedimento di autorizzazione e/o rinnovo a svolgere l'attività segue le indicazioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 del Regolamento per il rilascio e il rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione a svolgere attività di guardia ittico venatoria volontaria.

In particolare le GVP:

- sulla base degli ordini di servizio del Coordinatore operativo, operano esclusivamente in collaborazione ed affiancamento del personale dello specifico nucleo della Polizia Provinciale;
- nel rispetto delle indicazioni operative del Comandante della Polizia Provinciale, o suo delegato, possono essere impiegate a sostegno delle attività gestionali e complementari del Servizio Caccia e Pesca della Provincia.

Le GVP, per tutto il periodo di tempo in cui risultano inserite nel nucleo di cui al primo comma, non possono svolgere funzioni in nome e per conto di Associazioni ittico venatorie, ambientaliste ed agricole, pur potendone essere iscritte; è fatto espresso divieto alle GVP di esercitare attività venatoria o di pesca durante lo svolgimento del servizio.

**L'art. 5 è sostituito dal seguente**

#### **ART. 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Ai fini di una ottimale ed efficiente organizzazione del servizio, il Coordinatore operativo, utilizzando anche come parametro di riferimento, qualora disponibile e aggiornato, il rapporto territoriale stabilito dall'I.N.F.S., impiega le Guardie Volontarie che si rendono disponibili sia nei servizi tradizionali di vigilanza, per assicurare adeguato supporto al ruolo istituzionale della Polizia Provinciale, sia in quelli innovativi elencati nell'art. 7 del presente regolamento, tra i quali, solo a titolo di esempio, rientra quello di promozione della conoscenza delle regole in materia ittico venatoria, di censimento e di controllo della fauna selvatica.

Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza in supporto al ruolo istituzionale della Polizia Provinciale, le Guardie Volontarie possono essere assegnate a singoli ambiti territoriali.

Le Guardie Volontarie, entro il 15 luglio di ciascun anno e per il tramite delle rispettive Associazioni, presentano la propria disponibilità allo svolgimento del servizio indicando la zona e gli orari di massima in cui intendono operare.

Entro il 31 agosto di ciascun anno, il Coordinatore operativo assegna le Guardie Volontarie ai diversi ambiti territoriali, avendo cura di ottenere una adeguata distribuzione sul territorio e tenendo conto, per quanto possibile, delle disponibilità individuali avanzate.

Le guardie volontarie non possono svolgere attività di vigilanza nel comune di residenza, tranne che nei casi di impiego negli ambiti protetti di cui al successivo art. 6.

La responsabilità operativa delle Guardie Volontarie assegnate ai diversi ambiti territoriali è attribuita dal Coordinatore operativo ad un Ufficiale della Polizia Provinciale, definito Ufficiale referente.

In caso di esigenze urgenti e imprevedibili, il Coordinatore operativo potrà utilizzare, previa comunicazione all'Associazione di appartenenza, le Guardie Volontarie in ambiti territoriali diversi da quelli di norma assegnati.

Mensilmente, entro il quindicesimo giorno del mese antecedente il servizio di riferimento, le Guardie Volontarie comunicano, per il tramite delle rispettive Associazioni, al Referente che sarà indicato dal Coordinatore operativo la disponibilità di giorni ed orari in cui intendono svolgere il servizio di vigilanza.

Entro la fine dello stesso mese, il Coordinatore operativo comunicherà specifico ordine di servizio con la analitica individuazione dei turni di servizio previsti.

Eventuali uscite straordinarie di Guardie volontarie, legate a comprovati motivi di urgenza, dovranno essere preventivamente concordate dalle Associazioni di riferimento con il Coordinatore operativo, anche in via telefonica.

Il servizio di vigilanza non potrà essere svolto se non in pattuglie formate da un minimo di due Guardie Volontarie ad un massimo di tre Guardie Volontarie; qualora non fosse possibile garantire il numero minimo di Guardie per pattuglia a causa della non coincidenza degli orari di disponibilità avanzata dalle Guardie stesse, l'Ufficiale referente procederà all'inserimento della Guardia interessata in una pattuglia della Polizia Provinciale.

Nel caso in cui la pattuglia sia formata da agenti della Polizia Provinciale e da Guardie Volontarie, il Responsabile della pattuglia, cui competono le decisioni in ordine agli itinerari ed alle modalità di espletamento del servizio, è l'agente della Polizia Provinciale preposto.

**L'art. 6 è sostituito dal seguente**

## **ART. 6 AMBITI PROTETTI**

Gli ordini di servizio devono tenere conto che le Guardie Volontarie possono essere impiegate anche nelle zone di ripopolamento e cattura (Z.R.C.) e zone di rifugio ed ambientamento (Z.R.A.) istituite sul territorio; nelle zone di tutela e salvaguardia ittica (Bandite, zone artificiali, zone nokill, ecc.); nelle oasi di protezione e nelle riserve naturali.

**L'art. 8 è sostituito dal seguente**

## **ART. 8 REGOLE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il Servizio di vigilanza volontaria si attua nella stretta osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, regionali e dalle norme regolamentari provinciali vigenti.

Possono svolgere il servizio di Vigilanza Volontaria esclusivamente le Guardie in possesso dei requisiti di legge e di specifico provvedimento di autorizzazione a svolgere l'attività sul territorio provinciale adottato con proprio atto dal Comandante della Polizia Provinciale, ai sensi del "Regolamento per il rilascio e rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione a svolgere attività di Guardia ittico-venatoria volontaria", attestato dal rilascio di specifico tesserino personale di riconoscimento.

In particolare le Guardie Volontarie:

- svolgono il servizio di vigilanza in pattuglia secondo le indicazioni di cui al precedente art. 5;
- svolgono il servizio sulla base delle indicazioni contenute nell'ordine di servizio di cui al precedente art. 5;
- collaborano attraverso una disponibilità non discontinua nell'attività di vigilanza in supporto al ruolo istituzionale della Polizia Provinciale, in modo che risulti funzionale ad una seria programmazione della medesima, e comunque assicurando prestazioni non inferiori a 3 ore continuative per volta;
- compilano con cura ed esattezza i moduli di servizio, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa sui singoli modelli, curando la corretta conservazione dei moduli stessi, numerati e registrati a loro nome; in particolare al termine del servizio compilano il rapporto di servizio giornaliero e ne curano la trasmissione al Referente indicato dalla Provincia entro la settimana successiva;
- compilano l'eventuale processo verbale, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa sul modello rilasciandone copia, ove possibile, al contravvenzionato previa firma apposta dallo stesso, e ne trasmettono tempestivamente copia al Referente indicato dalla Provincia;
- osservano scrupolosamente il segreto d'ufficio;
- per esigenze di sicurezza e coordinamento nonché per garantire il rispetto del segreto d'ufficio, nello svolgimento dell'attività di vigilanza in supporto al ruolo istituzionale della Polizia Provinciale, le Guardie volontarie non possono essere accompagnate da persone che non siano in possesso di identica autorizzazione provinciale;
- mantengono un comportamento irreprensibile con gli Agenti provinciali e con le persone con cui vengono in contatto per ragioni del servizio svolto;
- mantengono un comportamento irreprensibile in pubblico, omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso;

- nell'esercizio delle proprie funzioni, prima di procedere a qualunque richiesta e/o contestazione, si qualificano mediante l'esposizione ben visibile dell'apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia;
- nell'esercizio delle proprie funzioni indossano l'uniforme eventualmente fornita dall'Associazione di appartenenza, caratterizzata unicamente da fregi, distintivi e mostrine proprie della stessa e che dovrà differenziarsi da quella in dotazione alla Polizia Provinciale; in ogni caso non è consentito indossare od esibire fregi, distintivi, mostrine e gradi di Corpi militari e/o Civili o che possano ingenerare confusione con gli stessi;
- non possono detenere né utilizzare sui veicoli in uso i dispositivi supplementari sonori e/o luminosi di emergenza previsti dal Codice della Strada;
- partecipano ai corsi di aggiornamento e formazione eventualmente organizzati dalla Provincia, comprese le riunioni di servizio;
- curano il controllo delle strutture faunistiche e ambientali a gestione pubblica, comunque costituite, con articolazione territoriale;
- segnalano per iscritto al Referente individuato dalla Provincia, per quanto di competenza, ogni notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito, eventuali irregolarità riscontrate od incidenti verificatisi nell'espletamento del servizio, nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia della fauna e dell'ambiente faunistico alla cui tutela sono chiamati a concorrere;
- durante lo svolgimento del servizio di vigilanza non possono portare armi, tranne quelle eventualmente autorizzate dalle competenti autorità per fini di difesa personale, le quali non dovranno comunque essere portate in modo visibile;
- non svolgono alcuna attività venatoria e/o di pesca durante lo svolgimento del servizio di vigilanza.

**L'art. 10 è sostituito dal seguente**

#### **ART. 10 COMMISSIONE DISCIPLINARE**

La Commissione Disciplinare, competente allo svolgimento dei procedimenti disciplinari che possono comportare l'adozione dei provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del successivo art. 11, viene costituita nell'ambito del Comitato di Coordinamento di cui all'art. 2 del presente Regolamento secondo la seguente composizione:

- dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, o suo delegato, che assume la funzione di Presidente;
- dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca della Provincia, o suo delegato;
- da un Rappresentante dell'Ambito Territoriale di caccia;
- da un Rappresentante dei Comprensori Alpini di caccia;
- da un Rappresentante delle Associazioni ambientaliste, presenti nel Comitato;
- da un Rappresentante delle Associazioni venatorie, presenti nel Comitato;
- da un Rappresentante delle Associazioni dei Pescatori, presenti nel Comitato;
- da un Rappresentante delle Associazioni agricole, presenti nel Comitato.

Il Rappresentante dei Comprensori Alpini ed i rappresentanti delle Associazioni sono individuati, a maggioranza nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza, fra i rappresentanti presenti per ciascuna categoria nel Comitato.

Per la validità delle riunioni deve essere presente la metà più uno dei membri.



Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso di parità di voti espressi, il voto del Presidente vale doppio.

I procedimenti disciplinari si devono esaurire entro 120 giorni dall'apertura del procedimento stesso.

**L'art. 11 è sostituito dal seguente**

#### **ART. 11 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Ferme restando le responsabilità civili e penali, per fatti o comportamenti commessi durante l'espletamento del servizio, l'inosservanza e/o la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con particolare riferimento alle regole di cui al precedente art. 8, comporterà, in funzione della gravità del fatto o comportamento, l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. richiamo verbale;
- b. richiamo scritto;
- c. sospensione temporanea fino a sei mesi dell'autorizzazione al servizio di Vigilanza Volontaria;
- d. revoca dell'autorizzazione al servizio di Vigilanza Volontaria.

Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono adottate direttamente dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale; la Guardia Volontaria, ricevuta la contestazione degli addebiti, che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale ha avuto conoscenza dei fatti oggetto di contestazione, potrà presentare, entro i successivi dieci giorni, al Comandante medesimo, scritti e memorie difensive nonché richiesta di audizione personale per il chiarimento dei fatti.

Qualora il Comandante ritenga che la gravità dei fatti o comportamenti rilevati possa comportare l'adozione delle sanzioni di cui alle lettere c) e d), entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, trasmette gli atti relativi alla Commissione Disciplinare di cui al precedente art. 10.

Entro i successivi 30 giorni, la Commissione Disciplinare, nella persona del suo presidente, procederà alla contestazione degli addebiti in forma scritta.

Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme di cui agli artt. 12, 13, 15 e 16 del vigente Regolamento sui procedimenti disciplinari del personale dipendente della Provincia, in quanto applicabili.

La Commissione disciplinare individua la eventuale sanzione da irrogare; il Comandante della Polizia provinciale, formalizza con proprio atto l'adozione dell'eventuale provvedimento disciplinare individuato dalla Commissione Disciplinare.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
FAUSTINI BRUNO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
SALA INNOCENZO**

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**In pubblicazione all'Albo Pretorio**

**dal**

**per 15 giorni, a norma dell'art. 124 del**

**T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.**

**Brescia, lì**

**Il Vice Segretario Generale  
Sala Innocenzo**